



ACCIDENTA Assicurazione infortuni decesso e invalidità

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Informazione per la clientela secondo la LCA

Informazione per la clientela

La seguente informazione per la clientela offre una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione conformemente all'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti sono deducibili dalla proposta d'assicurazione risp. dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione, nonché dalle leggi applicabili, in particolare dalla LCA.

Chi è l'assicuratore?

Il vostro assicuratore è la SOLIDA Assicurazioni SA, in seguito indicata come SOLIDA, con sede statutaria a 8048 Zurigo, Saumackerstrasse 35.

La SOLIDA è una società anonima secondo il diritto svizzero. È un'azienda partner della CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, indicata qui di seguito come CONCORDIA. La SOLIDA ha concluso con la CONCORDIA un contratto collettivo d'assicurazione per l'intermediazione dell'ACCIDENTA Assicurazione infortuni decesso e invalidità.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'entità della protezione assicurativa?

L'ACCIDENTA assicurazione infortuni offre protezione assicurativa in caso di decesso e invalidità causati da infortunio. Si tratta di un'assicurazione-rischio senza quota di risparmio. Sono assicurate le persone indicate nella polizza. L'assicuratore accorda le prestazioni assicurate in base alla polizza:

In caso di decesso il capitale di decesso assicurato. L'effettivo capitale di decesso convenuto è deducibile dalla proposta d'assicurazione, risp. dalla polizza assicurativa.

In caso di invalidità permanente il capitale d'invalidità assicurato, premesso che nell'arco di cinque anni dall'infortunio subentri dal punto di vista medico-teorico un'invalidità presumibilmente permanente. Il capitale d'invalidità viene determinato dal grado d'invalidità, dalla somma assicurativa convenuta e dalla variante di prestazioni scelta. I principi validi per la determinazione del grado d'invalidità sono stabiliti nelle Condizioni generali d'assicurazione e si basano su un metodo di calcolo astratto secondo una tabella per la valutazione. La somma assicurativa convenuta e la variante di prestazioni scelta (progressione 225% risp. 350%) sono deducibili dalla proposta d'assicurazione risp. dalla polizza assicurativa.

Se la persona assicurata al momento dell'infortunio ha compiuto i 65 anni d'età, la prestazione assicurativa per

l'invalidità permanente viene corrisposta sotto forma di rendita vitalizia.

Limitazioni di prestazioni sussistono in caso di incidenti di volo, in età avanzata (somme d'assicurazione massime, soppressione della progressione) nonché per i bambini e gli adolescenti.

Gli effettivi rischi assicurati nonché l'entità della protezione assicurativa sono deducibili dalla proposta d'assicurazione risp. dalla polizza assicurativa, nonché dalle Condizioni generali d'assicurazione.

Non esiste alcuna protezione assicurativa tra l'altro per infortuni

- in seguito a guerre, guerre civili e/o eventi bellici;
- in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- in seguito a pericoli straordinari;
- in seguito al compimento intenzionale di crimini o delitti da parte della persona assicurata o anche solo nel tentativo di perpetrarli;
- durante i quali la persona assicurata ha un tasso di alcolemia del due per mille o più;
- verificatesi a causa di atti temerari;
- dovuti a suicidio o danni alla propria integrità fisica causati dalla persona assicurata stessa in maniera intenzionale o in circostanze di totale o parziale incapacità di discernimento;
- accaduti a seguito dell'assunzione di medicinali, stupefacenti o prodotti chimici;
- verificatesi a seguito di interventi medici o chirurgici ritenuti non necessari al trattamento di un infortunio assicurato.

La precisa descrizione delle esclusioni enumerate qui sopra, nonché le ulteriori limitazioni concernenti l'entità della copertura sono indicate nelle Condizioni generali d'assicurazione.

A quanto ammonta il premio e quando bisogna pagarlo?

L'ammontare del premio dipende dall'età, nonché dalla copertura desiderata. Se le tariffe dei premi vengono adeguate nel corso della durata del contratto, il contraente assicurativo ha il diritto di disdire l'assicurazione.

L'obbligo al pagamento dei premi comincia con l'inizio del contratto. I premi sono da versare conformemente alle disposizioni sulla proposta d'assicurazione il 1° gennaio di ogni anno o – in caso di pagamento rateale – il 1° di ogni mese.

Quali altri obblighi incombono alla persona assicurata?

- **Obbligo di notifica:** ogni caso assicurativo che conceda verosimilmente diritto alle prestazioni assicurative va notificato senza indugio alla CONCORDIA.
- **Obbligo di collaborazione:** il contraente assicurativo risp. gli aventi diritto intraprendono tutto quanto possa favorire gli accertamenti relativi all'infortunio e aiuti a chiarire le conseguenze ad esso connesse; sono in particolar modo tenuti ad esonerare i medici dal segreto professionale.

Ulteriori obblighi sono deducibili dalle Condizioni generali d'assicurazione, nonché dalla LCA.

Quando inizia il contratto?

Il contratto inizia alla data indicata nella polizza.

Quanto dura il contratto?

Il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno alla scadenza della durata contrattuale minima di un anno, purché non venga disdetto dal contraente assicurativo nei termini prestabiliti.

Quando termina il contratto?

Il contratto termina

- con la disdetta:
 - Le parti contraenti possono, dopo una durata contrattuale minima di un anno, disdire il contratto per la fine di un anno contrattuale rispettando un termine di preavviso di tre mesi. Il contraente assicurativo deve inviare la relativa comunicazione alla CONCORDIA tramite lettera raccomandata;
 - Il contraente assicurativo può inoltre disdire il contratto in caso di adeguamento dei premi. In questo caso la disdetta deve giungere presso la CONCORDIA l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
 - il contraente assicurativo può disdire il contratto anche dopo ogni infortunio per il quale vengono corrisposte delle prestazioni, entro al massimo 14 giorni dal momento in cui è giunto a conoscenza del versamento a suo favore;
 - l'assicuratore può disdire il contratto anche se sono stati taciuti fatti rilevanti o se ne è stata data falsa comunicazione (violazione dell'obbligo di dichiarazione/reticenza);
- con il decesso della persona assicurata;

- tramite scioglimento del contratto collettivo d'assicurazione tra la SOLIDA e la CONCORDIA.

L'assicuratore può inoltre recedere dal contratto

- se lo stipulante è in ritardo con il pagamento del premio, se è stato diffidato e se la CONCORDIA rinuncia a recuperare il premio;
- in caso di frode assicurativa.

Ulteriori possibilità di terminare il contratto sono indicate nelle Condizioni generali d'assicurazione, nonché nella LCA.

Come vengono elaborati i dati presso la SOLIDA e la CONCORDIA?

La SOLIDA e su suo incarico la CONCORDIA elaborano i dati necessari per l'esecuzione del contratto assicurativo e li utilizzano soprattutto per la fissazione del premio, per la valutazione del rischio, per l'esame dei diritti alle prestazioni, per l'analisi statistica, nonché per scopi di marketing. I dati vengono memorizzati sia elettronicamente che fisicamente. La SOLIDA trasmette per elaborazione i dati, nella misura necessaria, a terzi partecipi all'esecuzione del contratto, soprattutto alla CONCORDIA e ad eventuali coassicuratori e riassicuratori. La SOLIDA e la CONCORDIA possono richiedere informazioni a terzi o ad enti, sia per la valutazione della proposta o a riguardo dell'andamento del sinistro. La persona assicurata ha il diritto di richiedere alla SOLIDA e alla CONCORDIA le informazioni previste per legge sull'elaborazione dei dati che la riguardano.



ACCIDENTA Assicurazione infortuni decesso e invalidità

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
In collaborazione con SOLIDA Assicurazioni SA

| | | Art. | | |
|-------|---|------|----|--|
| I. | Estensione della copertura | | I. | Estensione della copertura |
| | Oggetto dell'assicurazione | 1 | | 1 Oggetto dell'assicurazione |
| | Basi contrattuali | 2 | | Assicuratore e pertanto garante del rischio assicurativo è SOLIDA Assicurazioni SA, Zurigo. La compagnia assicura le conseguenze economiche di infortuni subiti dall'assicurato nel corso della durata contrattuale. |
| | Validità territoriale | 3 | | CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, in seguito denominata CONCORDIA, intrattiene con SOLIDA un contratto collettivo d'assicurazione relativo all'intermediazione dell'assicurazione infortuni per casi di decesso e invalidità e propone tale assicurazione con la denominazione di ACCIDENTA. CONCORDIA stessa si non assume nessuna responsabilità per rivendicazioni di qualsivoglia genere che le derivano dalla predetta assicurazione ACCIDENTA. |
| | Persone assicurate | 4 | | |
| II. | Definizioni termini | | | |
| | Contraente assicurativo e persona assicurata | 5 | | 2 Basi contrattuali |
| | Infortunio | 6 | | Le basi contrattuali sono costituite da qualsiasi dichiarazione scritta rilasciata dal contraente assicurativo, dall'assicurato e dai rappresentanti di questi nella proposta nonché in eventuali altri atti scritti. |
| III. | Prestazioni assicurative | | | Diritti ed obblighi delle parti contrattuali sono ritenuti nella polizza, nelle eventuali aggiunte e nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Rimangono nel singolo caso riservati eventuali accordi di tenore diverso stipulati tra CONCORDIA e l'assicurato. |
| | Caso di decesso | 7 | | Per quanto non espressamente qui specificato, trovano applicazione le normative delle Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). |
| | Caso d'invalidità | 8 | | 3 Validità territoriale |
| | Limitazioni di prestazioni | 9 | | L'assicurazione vale in tutto il mondo; al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein tuttavia unicamente in occasione di viaggi e soggiorni all'estero di durata non eccedente ai dodici mesi. Essa si estingue alla fine dell'anno assicurativo, nel quale l'assicurato trasferisce il proprio domicilio all'estero. |
| IV. | Limitazioni della copertura | | | 4 Persone assicurate |
| | Esclusioni | 10 | | Risultano assicurate le persone riportate nella polizza. |
| | Riduzioni | 11 | | |
| | Decesso causato da un avente diritto | 12 | | |
| V. | Inizio e fine del contratto | | | |
| | Inizio del contratto | 13 | | |
| | Durata del contratto | 14 | | |
| | Risoluzione del contratto | 15 | | |
| VI. | Premi | | | |
| | Pagamento e scadenza premi | 16 | | |
| | Sollecitazioni e rispettive conseguenze | 17 | | |
| | Modifiche dei premi | 18 | | |
| VII. | Diritti e obblighi in caso di sinistro | | | |
| | Notifica del sinistro | 19 | | |
| | Obblighi del contraente d'assicurazione risp. dell'avente diritto | 20 | | |
| | Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative | 21 | | |
| VIII. | Disposizioni finali | | | |
| | Cessione e pignoramento | 22 | | |
| | Comunicazioni | 23 | | |
| | Foro competente | 24 | | |

II. Definizioni termini

5 Contraente assicurativo e persona assicurata

Le definizioni di contraente assicurativo e persona assicurata sono sempre da intendersi tanto per le persone di sesso femminile che per quelle di sesso maschile.

6 Infortunio

È considerato infortunio ogni azione nociva, improvvisa, non intenzionata d'un fattore insolito esterno sul corpo umano.

Pur mancando lo straordinario fattore esterno, sono parificate ad infortunio anche le seguenti lesioni fisiche: fratture ossee, se non chiaramente riconducibili ad una malattia, lussazioni di articolazioni, lacerazioni al menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, strappi ai legamenti e lesioni traumatiche alla membrana del timpano.

Sono inoltre considerati infortuni anche:

- i danni alla salute causati dalla respirazione involontaria di gas o di esalazioni oppure dall'ingestione inavvertita di sostanze tossiche o corrosive;
- l'annegamento;
- le qui seguenti lesioni alla salute, a condizione che l'assicurato le abbia subite in maniera involontaria e che le stesse siano state causate da un infortunio assicurato: assideramenti, colpi di calore, insolazioni nonché danni alla salute provocati da raggi ultravioletti, ad eccezione delle scottature solari.

Non sono considerati infortuni le malattie di ogni natura, in particolare le malattie infettive, gli effetti di radiazioni ionizzanti, le lesioni conseguenti a misure terapeutiche e diagnostiche non rese necessarie da un infortunio assicurato, come pure gli interventi sul proprio corpo.

III. Prestazioni assicurative

7 Caso di decesso

Se a causa delle conseguenze di un infortunio l'assicurato decede entro cinque anni, SOLIDA corrisponde la somma assicurata prevista per il decesso, detraendo eventuali indennizzi d'invalidità già versati per lo stesso infortunio.

7.1 Beneficiari

In deroga alla presente regolamentazione, mediante comunicazione scritta a CONCORDIA, l'assicurato ha la facoltà d'indicare i beneficiari, risp. di escludere singoli aventi diritto. Questa dichiarazione può in ogni momento venir abrogata o modificata con comunicazione scritta all'attenzione di CONCORDIA. In mancanza di specifiche indicazioni, si considerano beneficiari in ordine di successione

ed esclusivamente:

- il coniuge;
- i figli, i figliastri o i figli adottivi;
- i genitori;
- i nonni;
- i fratelli ed i figli dei fratelli a norma della legge sul diritto successorio.

In assenza di aventi diritto, SOLIDA bonifica unicamente i costi di sepoltura fino ad un massimo del 10% della somma d'assicurazione prevista per il decesso, al massimo tuttavia CHF 10'000.

7.2 Doppia somma di decesso

Se l'assicurato è coniugato e l'evento infortunistico porta al decesso di entrambi i coniugi, ai figli, ai figliastri o ai figli adottivi superstiti minorenni o permanentemente incapaci al guadagno necessitanti il sostentamento da parte dei genitori, SOLIDA versa in parti uguali nuovamente lo stesso capitale di decesso assicurato.

8 Caso d'invalidità

Se, entro cinque anni dal giorno dell'evento infortunistico, l'infortunio procura un'invalidità presumibilmente permanente e teorica dal punto di vista medico, SOLIDA versa il capitale d'invalidità che viene determinato dal grado dell'invalidità, dalla somma d'assicurazione stipulata e dalla variante di prestazioni scelta. Un'eventuale incapacità al guadagno o inabilità lavorativa, subentrata a seguito dell'infortunio non viene in questo contesto considerata. Il diritto al capitale d'invalidità sussiste unicamente ed esclusivamente a favore della persona assicurata.

8.1 Determinazione del grado d'invalidità

Per la determinazione del grado d'invalidità, risultano vincolanti i seguenti principi:

- a) Si considera invalidità totale la perdita o la totale incapacità d'uso di entrambe le braccia o mani, di entrambe le gambe o entrambi i piedi, oppure la contemporanea perdita di una mano e di un piede, la paralisi totale e la cecità completa. In caso di invalidità parziale viene corrisposta quella quota della somma d'assicurazione prevista per l'invalidità totale che corrisponde al grado d'invalidità. La valutazione dell'invalidità è stabilita secondo i qui seguenti tassi percentuali:

| | |
|-------------------------------|-----|
| parte superiore del braccio | 70% |
| avambraccio | 65% |
| mano | 60% |
| pollice con metacarpo | 25% |
| pollice, metacarpo conservato | 22% |
| falange anteriore del pollice | 10% |
| indice | 15% |
| dito medio | 10% |
| anulare | 9% |
| mignolo | 7% |

| | |
|--|-----|
| una gamba al femore | 60% |
| una gamba dal piede al ginocchio | 50% |
| un piede | 45% |
| un alluce | 8% |
| un altro dito del piede ognuno | 3% |
| la vista di un occhio | 30% |
| la vista del secondo occhio se quella dell'altro era già nulla prima dell'infortunio | 50% |
| l'udito di ambe due le orecchie | 60% |
| l'udito di un orecchio | 15% |
| l'udito di un orecchio se quello dell'altro era già nullo prima dell'infortunio | 30% |
| l'olfatto | 10% |
| il senso del gusto | 10% |
| rene | 20% |
| milza | 5% |
| fortissima e dolorosa restrizione funzionale della colonna vertebrale | 50% |

- b) Per gravi e permanenti deformazioni del corpo umano, subentranti a seguito di un infortunio (danni estetici, quali p.es. cicatrici), per le quali non sussiste nessun diritto al capitale d'invalidità, ma che pregiudicano tuttavia la posizione sociale della persona assicurata, SOLIDA corrisponde:
- un 10% della somma d'assicurazione per invalidità ritenuta nella polizza (senza progressione) in caso di deturpazione del viso e/o
 - un 5% in caso di deformazioni di altre parti corporee normalmente visibili.
- La prestazione per danni estetici è comunque limitata ad un massimo di CHF 20'000.
- c) In caso di perdita solo parziale o per incapacità solo parziale dell'uso, il grado d'invalidità viene proporzionalmente ridotto.
- d) La totale incapacità d'uso di arti o organi è parificata alla loro perdita.
- e) Per i casi non espressamente ritenuti in precedenza, la determinazione del grado d'invalidità avviene sulla base di una perizia medica in applicazione per analogia delle quote percentuali precedentemente riportate.
- f) In caso di contemporanea perdita o incapacità d'uso di più parti corporee, il grado d'invalidità, ammontante al massimo al 100%, viene stabilito di regola addizionando le singole quote percentuali.
- g) L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio causato da disfunzioni fisiche già precedentemente esistenti, non dà diritto ad un indennizzo più elevato di quanto lo sarebbe, se l'infortunio fosse occorso ad una persona fisicamente integra. Allorquando delle parti corporee risultavano già perse o pregiudicate nell'uso in maniera completa o parziale prima dell'infortunio, nel determinare il grado d'invalidità viene dedotto il grado già esistente in precedenza e stabilito in virtù dei principi di cui sopra.

h) La determinazione del grado d'invalidità avverrà solo quando lo stato dell'assicurato potrà essere definito come presumibilmente duraturo, al più tardi tuttavia cinque anni dopo il giorno dell'infortunio.

8.2 Determinazione del capitale d'invalidità
A dipendenza della variante di prestazioni scelta, il capitale d'invalidità viene stabilito nel seguente modo:

| | Variante con progressione 225% | Variante con progressione 350% |
|---|--|---|
| per la parte non eccedente un grado d'invalidità 25% | sulla base della somma d'assicurazione semplice | sulla base della somma d'assicurazione semplice |
| per la parte con un grado d'invalidità tra il 25% ed il 50% | sulla base della somma d'assicurazione doppia | sulla base della somma d'assicurazione trippla |
| per la parte eccedente un grado d'invalidità del 50% | sulla base della somma d'assicurazione trippla | sulla base della somma d'assicurazione quintupla |

La prestazione in percentuale della somma d'assicurazione convenuta per l'invalidità, viene di conseguenza corrisposta come segue:

| Grado d'invalidità | Variante | | Grado d'invalidità | Variante | |
|--------------------|----------|------|--------------------|----------|------|
| | 225% | 350% | | 225% | 350% |
| 26% | 27% | 28% | 54% | 87% | 120% |
| 27% | 29% | 31% | 55% | 90% | 125% |
| 28% | 31% | 34% | 56% | 93% | 130% |
| 29% | 33% | 37% | 57% | 96% | 135% |
| 30% | 35% | 40% | 58% | 99% | 140% |
| 31% | 37% | 43% | 59% | 102% | 145% |
| 32% | 39% | 46% | 60% | 105% | 150% |
| 33% | 41% | 49% | 61% | 108% | 155% |
| 34% | 43% | 52% | 62% | 111% | 160% |
| 35% | 45% | 55% | 63% | 114% | 165% |
| 36% | 47% | 58% | 64% | 117% | 170% |
| 37% | 49% | 61% | 65% | 120% | 175% |
| 38% | 51% | 64% | 66% | 123% | 180% |
| 39% | 53% | 67% | 67% | 126% | 185% |
| 40% | 55% | 70% | 68% | 129% | 190% |
| 41% | 57% | 73% | 69% | 132% | 195% |
| 42% | 59% | 76% | 70% | 135% | 200% |
| 43% | 61% | 79% | 71% | 138% | 205% |
| 44% | 63% | 82% | 72% | 141% | 210% |
| 45% | 65% | 85% | 73% | 144% | 215% |
| 46% | 67% | 88% | 74% | 147% | 220% |
| 47% | 69% | 91% | 75% | 150% | 225% |
| 48% | 71% | 94% | 76% | 153% | 230% |
| 49% | 73% | 97% | 77% | 156% | 235% |
| 50% | 75% | 100% | 78% | 159% | 240% |
| 51% | 78% | 105% | 79% | 162% | 245% |
| 52% | 81% | 110% | 80% | 165% | 250% |
| 53% | 84% | 115% | 81% | 168% | 255% |

| | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|
| 82% | 171% | 260% | 92% | 201% | 310% |
| 83% | 174% | 265% | 93% | 204% | 315% |
| 84% | 177% | 270% | 94% | 207% | 320% |
| 85% | 180% | 275% | 95% | 210% | 325% |
| 86% | 183% | 280% | 96% | 213% | 330% |
| 87% | 186% | 285% | 97% | 216% | 335% |
| 88% | 189% | 290% | 98% | 219% | 340% |
| 89% | 192% | 295% | 99% | 222% | 345% |
| 90% | 195% | 300% | 100% | 225% | 350% |
| 91% | 198% | 305% | | | |

8.3 Pagamento sotto forma di rendita

Allorquando al momento dell'infortunio l'assicurato ha compiuto i 65 anni d'età, ai sensi delle precedenti disposizioni, la prestazione assicurativa per l'invalidità durevole viene corrisposta sotto forma di rendita vitalizia. La rendita è stabilita in maniera definitiva ed è versabile trimestralmente in anticipo. Per ogni CHF 1'000 di capitale d'invalidità, essa ammonta annualmente a:

| Età | Rendita annuale |
|-------|-----------------|
| 66 | CHF 86 |
| 67 | CHF 89 |
| 68 | CHF 93 |
| 69 | CHF 96 |
| 70 | CHF 100 |
| oltre | CHF 125 |

La rendita spetta esclusivamente alla persona assicurata.

9 Limitazioni di prestazioni

9.1 Prestazioni in caso di incidenti di volo

Per infortuni subiti dalla persona assicurata in occasione di voli aerei, le prestazioni assicurate per il decesso e l'invalidità concluse con SOLIDA in tutte le assicurazioni contro infortuni a favore dell'assicurato e per quanto queste coprano il rischio connesso ai voli senza la riscossione di uno specifico premio, esse sono limitate a CHF 500'000 per il caso di decesso e a CHF 1'000'000 per il caso d'invalidità al 100% e con proporzionale riduzione in caso di grado d'invalidità inferiore.

9.2 Somme d'assicurazione massime in età avanzata

Agli assicurati con oltre 65 anni d'età vengono concesse le seguenti somme d'assicurazione massime:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| decesso | CHF 20'000 |
| invalidità (senza progressione) | CHF 100'000 |

Al raggiungimento del predetto limite d'età, eventuali assicurazioni esistenti vengono ridotte rispettivamente.

IV. Limitazioni della copertura

10 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni

- verificatisi in occasione di guerre, guerre civili e/o eventi bellicosi
- in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o nelle nazioni confinanti;
- all'estero, purché, nella nazione in cui l'assicurato soggiorna, l'infortunio avvenga entro 14 giorni dal primo verificarsi di tali eventi ed egli sia stato sorpreso dallo scatenarsi di tali eventi bellicosi;
- occorsi a causa di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- causati da pericoli straordinari. Sono considerati tali:
 - il servizio militare all'estero
 - la partecipazione ad azioni bellicose, atti di terrorismo o delitti
 - le conseguenze di disordini e subbugli di ogni genere, a meno che l'assicurato possa dimostrare di non aver partecipato attivamente in qualità di sobillatore o istigatore;
- subentrati a seguito dell'intenzionale commissione di crimini e delitti da parte dell'assicurato, o anche solo al tentativo di perpetrarli;
- causati dagli effetti di radiazioni ionizzanti e da danni dovuti all'energia nucleare;
- durante i quali l'assicurato ha un tasso di alcolemia del 2 per mille e più, a meno che egli non sia in grado di dimostrare che non sussiste nessun rapporto di causalità tra lo stato d'ebbrezza e l'incidente;
- verificatisi a causa di atti temerari (sono considerate temerarie le azioni nelle quali l'assicurato si espone a un pericolo particolarmente elevato senza adottare o aver potuto adottare delle adeguate misure precauzionali per ridurre il rischio ad un limite ragionevole);
- dovuti a suicidio o a danni alla propria integrità fisica, causati dall'assicurato stesso in maniera intenzionale o in circostanze di totale o parziale incapacità di discernimento;
- accaduti a seguito dell'assunzione intenzionale o all'iniezione di sostanze medicamentose, stupefacenti e prodotti chimici;
- verificatisi a seguito d'interventi medici o chirurgici, ritenuti non necessari al trattamento di un infortunio assicurato;
- verificatisi a seguito dell'utilizzo di aeroplani in qualità di pilota militare, membro dell'equipaggio o granatiere paracadutista;
- occorsi durante esercitazioni militari col paracadute;
- avvenuti durante voli aerei, allorquando l'assicurato contravviene intenzionalmente a precise nor-

mativa oppure risulta sprovvisto di documenti di legittimazione o autorizzazioni ufficiali;

11 Riduzioni

11.1 Negligenza grave

Le prestazioni vengono ridotte, allorquando l'assicurato o un altro avente diritto causa l'infortunio per propria grave negligenza. La riduzione si commisura proporzionalmente al grado di colpevolezza.

11.2 Fattori estranei all'infortunio

Se il decorso di un infortunio assicurato risulta influenzato da fattori estranei, SOLIDA corrisponde unicamente quella parte delle prestazioni contrattuali che viene stabilita sulla base di una perizia medica.

11.3 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

In caso di colpevole violazione degli obblighi incombenenti al contraente assicurativo o all'avente diritto, SOLIDA è autorizzata a ridurre l'indennizzo di quello importo, del quale essa l'avrebbe comunque ridotto in caso di tempestiva denuncia (vedesi cifre 19 e 20).

12 Decesso causato da un avente diritto

Se una persona avente diritto all'ottenimento del capitale di decesso causa intenzionalmente il decesso dell'assicurato, commettendo un crimine o un delitto, essa perde il diritto alla somma di decesso. Ai sensi della cifra 7.1, l'ammontare è in questi casi corrisposto agli altri aventi diritto.

V. Inizio e fine del contratto

13 Inizio del contratto

La copertura assicurativa inizia alla data riportata nella polizza o nella conferma d'accettazione scritta della proposta di CONCORDIA. Il richiedente rimane vincolato alla proposta per una durata di 14 giorni. La scadenza inizia con la consegna o la spedizione della proposta a CONCORDIA.

14 Durata del contratto

Per l'assicurato fa stato la durata indicata nella polizza. La durata contrattuale minima è di un anno. Purché non venga disdetto dal contraente assicurativo entro i termini prestabiliti, alla scadenza della durata convenuta, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno (vedesi cifra 15.1).

15 Risoluzione del contratto

15.1 Disdetta alla scadenza

Alla scadenza della durata assicurativa convenuta ed in seguito alla fine di ogni successivo anno assicurativo, il contratto può essere risolto in forma scritta da entrambe le parti, rispettando un preavviso di tre mesi. La disdetta è considerata valida se pervenuta a CONCORDIA, entro e non oltre l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi.

15.2 Disdetta in caso d'infortunio

Dopo ogni infortunio, per il quale sono corrisposte prestazioni, è concessa al contraente assicurativo la facoltà di disdire il contratto in forma scritta entro 114 giorni dal momento in cui egli è giunto a conoscenza del versamento a suo favore. Il contratto si estingue in questo caso all'atto della ricezione della disdetta da parte di CONCORDIA.

15.3 Disdetta per adeguamento dei premi

In caso di adeguamento dei premi a nuove tariffe, alla fine dell'anno assicurativo corrente, il contraente assicurativo è legittimato a rescindere l'intero contratto oppure unicamente quella specifica categoria di prestazioni, il cui premio è aumentato. Facendo uso di questa possibilità, per l'estensione delle prestazioni da lui definita, il contratto cessa alla scadenza dell'anno assicurativo. Per ottenere validità, la disdetta deve pervenire a CONCORDIA al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

15.4 Scioglimento del contratto con SOLIDA

L'assicurazione si spegne inoltre allo scioglimento del contratto collettivo d'assicurazione tra la SOLIDA e la CONCORDIA. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto all'assicurato al più tardi un mese prima dello spegnersi della protezione assicurativa.

VI. Premi

16 Pagamento e scadenza premi

I premi sono da corrispondere in maniera anticipata entro il termine ritenuto nella polizza.

17 Sollecitazioni e rispettive conseguenze

Allorquando il premio non è corrisposto entro 30 giorni a contare dalla data di scadenza, con rispettiva indicazione circa le conseguenze in caso di mora, CONCORDIA sollecita il contraente assicurativo in forma scritta ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla spedizione della sollecitazione. Rimanendo la sollecitazione inosservata, l'obbligo di prestazione viene sospeso a decorrere dalla scadenza del termine di sollecitazione.

18 Modifiche dei premi

Nei due seguenti casi (vedesi cifre 18.1 e 18.2), è concessa al contraente assicurativo la facoltà di disdire il contratto alla fine dell'anno assicurativo in corso. Per ottenere validità, la disdetta deve pervenire a CONCORDIA al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo (vedesi anche cifra 15.1). La rinuncia alla disdetta da parte del contraente è considerata quale conferma d'accettazione dell'adeguamento contrattuale.

18.1 Adeguamenti tariffali

Allorquando le tariffe per i premi cambiano, SOLIDA è autorizzata a richiedere l'adeguamento contrattuale

con effetto dall'anno assicurativo successivo. A tale scopo essa è tenuta a notificare al contraente assicurativo i nuovi premi risp. le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

18.2 Adeguamenti relativi all'età

I premi sono stabiliti secondo la tariffa per la rispettiva categoria d'età e, all'atto del passaggio nella prossima categoria d'età, essi sono automaticamente adeguati. CONCORDIA è tenuta a comunicare al contraente assicurativo il nuovo premio con un preavviso di 25 giorni sulla scadenza dell'anno assicurativo corrente.

VII. Diritti e obblighi in caso di sinistro

19 Notifica del sinistro

Ogni caso assicurativo che conceda verosimilmente diritto alle prestazioni assicurative, va notificato senza indugio a CONCORDIA immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

Un caso di decesso va notificato a CONCORDIA immediatamente, al più tardi tuttavia entro 48 ore, per via elettronica, verbale o scritta.

20 Obblighi del contraente assicurativo risp. dell'avente diritto

Il contraente assicurativo risp. l'avente diritto intraprende tutto quanto possa favorire gli accertamenti relativi all'infortunio e chiarire le conseguenze ad esso connesse. L'assicurato è in particolar modo tenuto a svincolare dal segreto professionale nei confronti di SOLIDA tutti i medici curanti o quelli che lo hanno curato.

Negligenti infrazioni dei propri obblighi comportano per il contraente assicurativo o per l'assicurato una riduzione dell'indennizzo secondo la cifra 11.3.

21 Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative sono esigibili entro quattro settimane, dal momento in cui SOLIDA ha ottenuto tutte le indicazioni necessarie ad attestare la legittimità e stabilire l'entità del diritto. Ad eccezione della somma di decesso secondo la cifra 7.1, avente diritto è la persona assicurata.

VIII. Disposizioni finali

22 Cessione e pignoramento

Senza l'esplicita approvazione da parte di SOLIDA, diritti relativi alle prestazioni assicurative non possono essere né pignorati, né ceduti prima della loro definitiva determinazione.

23 Comunicazioni

Eccettuati quei casi in cui, in caso di sinistro, la persona assicurata o i suoi familiari, vengano contattati direttamente da SOLIDA, poiché assicuratore, tutte le comunicazioni sono da indirizzare a CONCORDIA. SOLIDA riconosce tutte le comunicazioni all'indirizzo di CONCORDIA, come avvenute al proprio.

Ogni comunicazione da parte di CONCORDIA o SOLIDA è ritenuta spedita in maniera legalmente valida all'ultimo indirizzo svizzero indicato dal contraente assicurativo.

24 Foro competente

La SOLIDA riconosce quale foro competente tanto la sede della propria direzione quanto il domicilio svizzero del contraente assicurativo o dell'assicurato.

The logo for CONCORDIA features the word "CONCORDIA" in a bold, blue, sans-serif font. A small orange circle is positioned above the letter "I".

Degna di fiducia

CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch